

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 7

Iniziative della Regione Trentino - Alto Adige in conseguenza delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di alleviare le conseguenze economiche e sociali delle eccezionali gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno e di favorire la ripresa della efficienza lavorativa e della produzione nei settori colpiti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alle iniziative di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Ai Comuni la cui popolazione abbia subito una diminuzione di reddito particolarmente grave, in seguito agli avvenimenti di cui all'art. 1, potranno essere concessi sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico nella esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento e di altri lavori pubblici finanziati con leggi regionali, oppure per il finanziamento di mense per lavoratori addetti alle opere suindicate.

Art. 3

A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari, mezzadri) colpiti dalle gelate di cui all'art. 1 possono essere concessi sussidi purchè si tratti:

- a) di lavoratori occupati abitualmente in agricoltura od attività annesse, rimasti disoccupati a seguito dei danni delle calamità, tenuto conto della durata della disoccupazione nell'anno agrario, rispetto al periodo di occupazione normale;
- b) di coltivatori diretti che in conseguenza delle calamità abbiano subito una riduzione del reddito tale da compromettere gravemente l'economia familiare e la produttività dell'anno agrario.

Art. 4

A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, degli artigiani e piccoli commercianti, dei lavoratori dell'industria e del commercio anche se pensionati o disoccupati che siano stati colpiti dalle alluvioni verificatesi nell'agosto del 1957 possono essere concessi sussidi purchè, in conseguenza della detta calamità, essi versino nelle seguenti situazioni:

- a) abbiano perduto tutto o parte del mobilio ed effetti di vestiario, bestiame, scorte ed attrezzi di lavoro, trovandosi in stato di grave necessità;
- b) ovvero, trattandosi di artigiani, abbiano subito la perdita o il danneggiamento grave degli strumenti di lavoro, del macchinario, del materiale in giacenza, trovandosi in stato di grave necessità.

Art. 5

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno fissati gli importi da destinare a ciascuna Provincia a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

Art. 6

Ciascuna Provincia, sulla base degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, disporrà la concessione di contributi speciali ai Comuni colpiti dalle calamità contemplate all'articolo 1.

La concessione è disposta su istanza dei Comuni con decreto dei Presidenti delle Giunte provinciali, previa deliberazione delle Giunte, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per l'ammontare delle somme da destinare ai sussidi previsti dall'art. 3.

Art. 7

Le Giunte municipali deliberano il piano di distribuzione dei contributi assegnati, formando elenchi dei beneficiari a sensi degli artt. 3 e 4 ed indicando le iniziative di cui all'art. 2.

Per ciascun beneficiario dovrà, tra l'altro, risultare lo stato di famiglia e l'entità dei danni subiti.

Qualora i Comuni non provvedano a quanto previsto dal primo comma del presente articolo nel termine di 60 giorni dal decreto di concessione del contributo, si sostituirà ad essi la Giunta provinciale competente.

Art. 8

Le Giunte municipali, nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, devono conformarsi alle direttive impartite dalle Giunte provinciali.

La Giunta regionale può sempre impartire istruzioni alle Giunte provinciali.

Art. 9

Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di Ragioneria della Regione.

Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette, entro 5 giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 105.— milioni.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. n. 152 bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, con legge regionale 16 dicembre 1957, n. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 30. März 1958, Nr. 7

Maßnahmen der Region Trentino - Tiroler Etschland im Zusammenhang mit dem Frost im Frühjahr 1957 und den Überschwemmungen im August desselben Jahres.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des außergewöhnlichen Frostes im Frühjahr 1957 und der Überschwemmungen im August desselben Jahres zu lindern und die Wiederaufnahme der vollen Arbeit und der Erzeugung in den betroffenen Wirtschaftszweigen zu fördern, ist die Regionalverwaltung ermächtigt, die in den nachstehenden Artikeln genannten Maßnahmen zu treffen.

Art. 2

Den Gemeinden, deren Bevölkerung durch die im Art. 1 genannten Ereignisse eine besonders schwere Ertragsverminderung erlitten hat, können Beihilfen gewährt werden, um die zu ihren Lasten gehenden Auslagen bei der Durchführung von Arbeitsbaustellen, Aufforstungen oder anderer mit Regionalgesetzen finanzierter öffentlicher Arbeiten teilweise zu decken oder um Gemeinschaftsküchen für die den obigen Arbeiten zugeteilten Arbeiter zu finanzieren.

Art. 3

Zu Gunsten der durch den im Art. 1 genannten Frost betroffenen landwirtschaftlichen Arbeiter und Kleinbauern (Kleinbesitzer, Pächter und Halbpächter) können Beihilfen gewährt werden, vorausgesetzt, daß es sich um folgende Personen handelt:

a) Arbeiter, die gewöhnlich in der Landwirtschaft oder in damit zusammenhängenden Tätigkeiten beschäftigt sind und infolge der durch die Unwetterkatastrophen verursachten Schäden arbeitslos geworden sind, unter Berücksichtigung der Dauer der Arbeitslosigkeit im Landwirtschaftsjahr gegenüber der normalen Beschäftigungsdauer;

b) Kleinbauern, die infolge der Unwetterkatastrophen eine derartige Verminderung des Ertrages erlitten haben, daß die Familienwirtschaft und die Produktivität des Landwirtschaftsjahres stark in Frage gestellt sind.

Art. 4

Zu Gunsten der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Kleinbauern, der Handwerker und der kleinen Kaufleute, der Industriearbeiter und der Handelsangestellten, auch wenn sie in Ruhestand oder arbeitslos sind, die von den Überschwemmungen im August 1957 betroffen wurden, können Beihilfen gewährt werden, vorausgesetzt, daß sie sich infolge dieser Unwetterkatastrophe in folgender Lage befinden:

- a) gänzlich oder teilweise den Hausrat und Bekleidungsstücke, Vieh, Vorräte und Arbeitsgeräte verloren haben und sich in schwerer Notlage befinden;
- b) oder, wenn es sich um Handwerker handelt, den Verlust oder die schwere Beschädigung der Arbeitsgeräte, der Maschinen und des Lagermaterials erlitten haben und sich in schwerer Notlage befinden.

Art. 5

Mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses werden nach Beschluß des Ausschusses die Beträge festgesetzt, die für jede Provinz zu Lasten der hiefür im Regionalhaushalt eingetragenen Ansätze zu bestimmen sind.

Art. 6

Jede Provinz verfügt auf der Grundlage der im vorbergehenden Artikel genannten Ansätze die Gewährung von Sonderbeiträgen an die Gemeinden, die von den im Art. 1 genannten Katastrophen betroffen wurden.

Die Gewährung wird auf Antrag der Gemeinden mit Dekret der Präsidenten der Landesausschüsse nach Beschluß der Ausschüsse und nach Anhörung der gebietlich zuständigen Landes-Landwirtschaftsinspektorate für die Höhe der Summen verfügt, die für die im Art. 3 vorgesehenen Beihilfen zu bestimmen sind.

Art. 7

Die Gemeindeausschüsse beschließen den Plan zur Verteilung der zugewiesenen Beiträge und stel-

len im Sinne der Art. 3 und 4 Beziehverzeichnisse auf, wobei sie die im Art. 2 genannten Maßnahmen angeben.

Für jeden Bezieher muß unter anderem der Familienstand und das Ausmaß der erlittenen Schäden hervorgehen.

Wenn die Gemeinden nicht innerhalb von sechzig Tagen nach dem Dekret über die Gewährung des Beitrages für die im ersten Absatz dieses Artikels genannten Maßnahmen sorgen, so tritt der zuständige Landesauschuß an ihre Stelle.

Art. 8

Die Gemeindeausschüsse müssen sich bei der Aufstellung der im vorigen Artikel genannten Pläne an die von den Landesauschüssen erteilten Richtlinien halten.

Der Regionalausschuß kann den Landesauschüssen immer Weisungen erteilen.

Art. 9

Die Überprüfung der im Sinne des Art. 6 erlassenen Maßnahmen erfolgt gemäß den geltenden Vorschriften durch das Rechnungsamt der Region.

Für die vom Landesauschuß Bozen erlassenen Maßnahmen wird die Überprüfung in Bozen vorgenommen.

Eine Ausfertigung der getroffenen Maßnahmen muß dem Präsidenten des Regionalausschusses zur Kenntnisnahme übermittelt werden.

Wenn der Präsident des Regionalausschusses der Ansicht ist, daß eine Maßnahme mit diesem Gesetz nicht übereinstimmt, so übermittelt er innerhalb von fünf Tagen seine Bemerkungen dem Kontrollorgan für die Gesetzmäßigkeit und dem zuständigen Landesauschuß.

Der Regionalausschuß kann in der Ausübung der übertragenen Befugnisse bei fortdauernder Untätigkeit oder bei Verletzung dieses Gesetzes oder der regionalen Richtlinien immer an die Stelle der Landesauschüsse treten.

Art. 10

Für die Durchführung dieses Gesetzes wird zur Ausgabe von 105 Millionen Lire ermächtigt.

Die entsprechende Belastung wird mit dem gleich hohen Ansatz gedeckt, der mit Regionalgesetz vom 16.12.1957, Nr. 22 im Kap. 152/bis des Voranschlages der Ausgaben für das Finanzjahr 1957 eingetragen wurde.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 30. März 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 8

Modificazioni alla legge regionale 7.11.1953, n. 19, concernente provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino - Alto Adige.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il concorso nel pagamento degli interessi scalari sui mutui contratti con Istituti di Credito nei limiti delle spese ammesse a contributo, è concesso per un periodo fino a 12 anni ed in ragione non superiore del 6 per cento in modo che il tasso effettivo a carico del mutuario non risulti comunque inferiore all'1 per cento.

Gli interessi scalari per ciascun mutuo sono corrisposti direttamente all'Istituto mutuante, alla scadenza delle annualità o semestralità relative nella misura costante risultante dalla differenza tra la rata costante di ammortamento calcolata al saggio totale di interesse richiesto dall'Istituto mutuante e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale della Regione.

Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo ».

Art. 2

L'art. 6 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la determinazione del rispettivo ammontare e il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le proroghe del termine per l'ultimazione delle opere potranno essere concesse, su domanda giustificativa presentata dall'interessato prima della scadenza del termine stesso, dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste con suo decreto ».

Art. 3

L'art. 8 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, devono essere presentate debitamente documentate all'Assessorato della agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, indicando la forma di intervento che si richiede e, in caso di mutui, l'Istituto presso il quale si intende fare l'operazione.

L'inizio dell'esecuzione delle opere potrà avvenire dopo l'autorizzazione data dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste a seguito dell'istruttoria tecnico-economica favorevole del progetto esecutivo, fatta salva la deliberazione della Giunta regionale circa l'ammissibilità o meno ai benefici di cui all'articolo 6 della presente legge ».

Art. 4

All'art. 9 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è aggiunto dopo il primo comma il seguente:

« Fungeranno da segretari delle Sottocommissioni funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 5

La disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 1 sarà applicabile anche per i concorsi regionali concessi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.